



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 162106 del 2 settembre 2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di “Ragioniere e Perito commerciale”

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi valido ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso del diploma di “Ragioniere Perito commerciale”, conseguito nell'anno 2006.

Al tal riguardo, la scrivente Direzione fa presente che la circolare 3642/C del 15 aprile 2011, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, fornisce una serie di indicazioni sui titoli di studio, sia relativi al secondo ciclo di istruzione, sia universitari, sia di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.

Si precisa, inoltre, che la citata circolare, per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ha inteso delineare il panorama scolastico sulla base del nuovo ordinamento entrato in vigore dall'anno scolastico 2010-2011, nel quale il diploma indicato in oggetto è confluito nel settore “Economico” degli istituti tecnici, indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”: di questo settore non fa parte nessun diploma tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell'attività in oggetto.

Questo in quanto i diplomi degli istituti tecnici facenti parte del settore “Economico”, incluso quello di Ragioniere Perito commerciale, nell'ordinamento scolastico vigente sono conseguiti a seguito di un percorso formativo che si inserisce in un orientamento di studi prettamente economico e quindi non include materie attinenti in modo specifico al commercio degli alimenti, alla preparazione e manipolazione dei medesimi: di conseguenza non possono costituire titolo ai fini della qualificazione professionale per l'attività di vendita e somministrazione di alimenti.

Diversa è la situazione qualora il diploma di Ragioniere sia stato conseguito prima del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/97, a seguito del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122: prima di tale riforma, infatti, era presente nei corsi di studio degli istituti tecnici commerciali (nei quali era ricompreso il corso che consentiva il conseguimento del diploma di Ragioniere Perito commerciale) la materia “Merceologia”, che certamente conteneva all'epoca nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari.



Stante quanto sopra, si precisa ulteriormente che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Di conseguenza la scrivente Direzione considera validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, quei diplomi di Ragioniere Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia "Merceologia".

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)